

“Omissis”

FATTO

Il 20 dicembre 2010 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Trapani ha informato il COA di quella città che l'avv. R.S. era stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto indagata per i reati di alterazione di stato civile in concorso e tentata corruzione in atti giudiziari in concorso.

Il COA di Trapani, preso atto della gravità dei fatti contestati alla sua iscritta, con provvedimento del 25.01.2011 ha sospeso cautelarmene l'avv. S. dall'esercizio della professione forense ed ha aperto procedimento disciplinare nei suoi confronti, disponendone la contestuale sospensione in attesa della definizione del procedimento penale, contestando i seguenti addebiti:

“per avere violato gli articoli 5 e 9 del codice deontologico forense ed i connessi doveri di dignità, decoro, lealtà, correttezza e fedeltà che impongono all'avvocato di esercitare la sua attività nel rispetto delle norme e dei doveri che la funzione comporta verso la collettività per la salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti in quanto indagata nel proc. pen. 4281/2010 RGNR per i reati di cui agli artt. 11, 56, 61, n. 2 e 319 ter c.p. posti in essere nell'esercizio della professione forense e per tali fatti sottoposta alla misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione forense di avvocato ai sensi dell'art. 290 c.p.p. – in Trapani novembre / dicembre 2010”.

Il 30 giugno 2011 il difensore dell'incolpata ha depositato presso la segreteria del COA di Trapani fascicolo di indagini e sentenza penale resa dal GUP con la quale, in base alle norme sulla applicazione della pena su richiesta, l'avv. R.S. è stata ritenuta colpevole dei reati di alterazione di stato e tentata corruzione in atti giudiziari aggravata, in concorso con altri, e condannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

Questi i fatti.

Nel mese di marzo del 2010 era pervenuta, alla Procura della Repubblica di Trapani, una nota riservata dei Servizi Sociali di quella città con la quale si segnalava che tale M. R. V. –persona affetta da *“insufficienza mentale medio grande con turbe comportamentali”*- era in stato di avanzata gravidanza ed aveva più volte dichiarato pubblicamente che avrebbe venduto il nascituro, del quale non conosceva la paternità, ad una signora, titolare di bar in Trapani, per 3.000 euro.

Il successivo 10 giugno 2010 la V. ha denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile la nascita del piccolo C. ed ha dichiarato che padre naturale del bambino era tale G. A.

Tale ultima dichiarazione ha insospettito gli inquirenti, che hanno dato incarico alla biologa dott.ssa E. C. di accertare se effettivamente G. A. fosse il padre naturale del piccolo C; contestualmente il GIP di Trapani, su richiesta del P.M., ha autorizzato intercettazioni telefoniche ed ambientali nei confronti dei coniugi A. / I., già indiziati del reato di alterazione di stato.

Dalle intercettazioni gli inquirenti hanno rilevato che i coniugi A./ I., la sera del 26.11.2010 all'interno della loro autovettura, commentando l'esito dell'ultimo incontro avuto con il legale di loro fiducia, l'avv. R.S., da questa avevano

appreso che *"il CT è corruttibile"* e che *"bisognava procurarsi la somma di € 5.000,00 da consegnare tramite l'avv. R.S. al consulente dott.ssa C."*.

Era anche emerso, da altre intercettazioni, che la sig.ra G. I., colloquiando con la cognata G. A., aveva detto che il suo legale, avv. R.S., era convinta che nessuno è incorruttibile, per cui si doveva tentare di corrompere la dott.ssa C.; ed ancora che G. A. aveva riferito a sua suocera Iolanda Di Eusebio che *"l'avv. S. consegnerà i soldi alla dott.ssa C. in occasione del prelievo del tampone sul bambino ed in quel momento non dovrà essere presente nessuno"*.

Dopo avere acquisito i detti risultati di indagine, sono stati predisposti sistemi di captazione e registrazione sulla persona della dott.ssa C., dai quali è risultato che l'avv. S. aveva posto all'interno della borsa del consulente una busta contenente € 5.000,00.

La dott.ssa C. ha quindi riferito agli inquirenti che effettivamente l'avv. R.S. le aveva consegnato una busta contenente denaro ed aveva espressamente chiesto di essere informata in anticipo, rispetto all'A.G., circa l'esito del prelievo biologico e la invitava a valutare la possibilità di alterarlo.

Dopo l'acquisizione della sentenza penale e degli atti del processo, il COA di Trapani ha riattivato il procedimento disciplinare con provvedimento in data 26 luglio 2011 ed ha fissato l'udienza del 25.10.2011, poi rinviata alla data del 22.11.2011 su richiesta del difensore dell'incolpata.

In detta udienza, in assenza dell'avv. S. impedita a comparire per come risultante da certificazione medica prodotta ed acquisita agli atti del procedimento, il suo difensore ha discusso oralmente i motivi a sostegno della sua difesa ed il COA ha ritenuto l'avv. R.S. colpevole degli addebiti a lei ascritti ed ha applicato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo degli avvocati.

Avverso detta decisione l'avv. S., a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto impugnazione, sviluppando sei motivi di doglianza.

Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge, da parte del COA di Trapani, per mancata audizione dell'incolpata.

La ricorrente lamenta che l'Ordine territoriale non ha tenuto in considerazione il suo legittimo impedimento a comparire alla seduta disciplinare, documentalmente provato dalla produzione di certificato medico da parte del difensore.

Con il secondo motivo la stessa ricorrente lamenta la violazione dell'art. 51 r.d. n. 37/1934 perchè nel corpo dell'intero provvedimento impugnato manca qualsiasi riferimento al certificato medico prodotto.

Con il terzo motivo si lamenta eccesso di potere e difetto di motivazione in quanto il COA di Trapani non ha indicato le ragioni per cui non ha ritenuto di prestare fede al certificato medico prodotto.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta ancora eccesso di potere in quanto il COA di Trapani avrebbe fondato il convincimento della colpevolezza dell'incolpata solo in base alla documentazione prodotta (ordinanza di custodia cautelare, verbali di interrogatorio e sentenza di patteggiamento), parte della quale riguarderebbe addirittura due coimputati.

Il quinto motivo di impugnazione è incentrato sempre sull'eccesso di potere per violazione dell'art. 48, n. 2, del r.d. n. 37/1934 sia sotto il profilo della

mancata contestazione dei fatti, sia sotto quello della mancata correlazione tra incolpazione e ragioni della sanzione.

Nello specifico la ricorrente lamenta che i fatti, posti a base della decisione, non risultano analiticamente indicati nella incolpazione, per cui vi sarebbe stata violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione.

Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta l'eccessiva gravità della sanzione applicata e ne censura la sua sproporzione, rispetto ai fatti.

La sua corretta e leale condotta nel corso del procedimento penale e la sua incensuratezza sotto il profilo disciplinare avrebbero dovuto indurre il COA ad applicare una sanzione intermedia o al massimo la cancellazione.

Conclude il ricorso per la nullità del provvedimento impugnato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, si rileva che il difensore di fiducia dell'incolpata, nel corso della seduta disciplinare tenutasi dinanzi al COA di Trapani in data 22 novembre 2011, ha prodotto certificazione medica attestante lo stato febbrile della sua assistita.

Il COA territoriale, nonostante la produzione della documentazione sanitaria - dalla quale si poteva rilevare l'impossibilità a comparire da parte dell'avv. S., ha totalmente ignorato detta circostanza, nel senso che nulla si rileva dal verbale di udienza, omettendo di pronunciarsi sul punto.

Invero non risulta adottato alcun provvedimento, sia di dubbio sulla denunciata patologia dell'incolpata (per cui il COA avrebbe dovuto quantomeno disporre visita medica fiscale al fine di accertare se effettivamente la denunciata malattia rendeva impossibile all'avv. S. di partecipare al dibattimento), sia di inattendibilità di detta certificazione, sia di rinvio del procedimento per rendere possibile all'incolpata di partecipare e difendersi, come era suo diritto.

Il COA, inoltre, non solo ha sostanzialmente e formalmente ignorato la certificazione prodotta, ma ne ha anche ignorato l'esistenza nell'intero corpo della decisione, per cui non è dato conoscere quale iter logico sia stato seguito dall'Organo decidente, per non avere dato la giusta rilevanza alla documentazione prodotta.

Ritiene questo Collegio che in tema di impedimento dell'incolpato a comparire, l'Organo giudicante, nel disattendere un certificato medico ai fini della giustificata mancata comparizione, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, essendogli consentito di pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata e motivata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'incolpato.

L'omessa valutazione, sia in senso negativo che positivo, della certificazione medica prodotta dal difensore dell'avv. S., ha comportato grave violazione del contraddittorio, quale garanzia di giustizia in base alla quale nessuno può subire gli effetti di una decisione, senza avere avuto la possibilità di essere parte del procedimento da cui la stessa proviene.

Tali omissioni costituiscono un *vulnus* che rende nulla la decisione, atteso che risulta completamente violato il diritto di difesa dell'avv. S.. Poiché tale grave violazione è stata evidenziata dall'opponente con i primi due motivi di

impugnazione, il loro accoglimento diventa assorbente, rispetto agli altri motivi.

Il ricorso va quindi accolto e va dichiarata la nullità del provvedimento impugnato.

Va disposta, poi, la trasmissione di tutto il fascicolo al COA di Trapani per gli incombeni di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio; visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

accoglie il ricorso e dichiara la nullità della decisione del 22/11/11 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani con cui è stata irrogata a carico dell'avv. R.S. la sanzione della radiazione.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2012.

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 8 febbraio 2013

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin